

TI_GERICHTE 17.2003.5 vom 2. November 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-11-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2003.5

FR: TI_GERICHTE 17.2003.5 du 2 novembre 2004

IT: TI_GERICHTE 17.2003.5 del 2 novembre 2004

Regeste

incidente della circolazione stradale - omicidio colposo - imprevidenza colpevole di un maestro conducente - causalità naturale e causalità adeguata - interruzione del nesso di causalità adeguata - presupposti - commisurazione della pena - attenuanti

Erwägungen

E. 2

La ricorrente rimprovera anzitutto alla prima Corte di avere negato a torto l'interruzione del nesso causale adeguato tra il suo comportamento, giudicato contrario agli elementari doveri di prudenza imposti dalle circostanze, e l'evento, ossia le gravi lesioni che hanno portato alla morte del dott. _____. Essa sostiene che la corresponsabilità del maestro conducente (inadeguata reazione alla situazione di pericolo) risulta tanto grave da relegare in secondo piano la disattenzione di lei, consistente nell'aver accelerato anziché frenato l'automobile.

E. 3

L'art. 117 CP punisce chi, per negligenza, cagiona la morte di una persona con la detenzione o con la multa. Giusta l'art. 18 cpv. 3 CP, inoltre, commette un crimine o un delitto per negligenza chi, per imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione e non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole ove l'agente non abbia usato le precauzioni cui era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali. Un comportamento viola i doveri di prudenza, in particolare, quando al momento dei fatti l'autore avrebbe potuto, tenendo conto delle sue conoscenze e delle sue capacità, rendersi conto della messa in pericolo altrui e ha oltrepassato i limiti del rischio ammissibile (DTF 129 IV 119 consid. 2.1 pag. 121, 127 IV 62 consid. 2d pag. 64, 126 IV 13 consid. 7a/bb pag. 17; Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2^a edizione, n. 28a e 33 ad art. 18 CP). Per determinare precisamente quali siano i doveri imposti dalla prudenza occorre riferirsi alle disposizioni emanate a salvaguardia della sicurezza e per evitare incidenti (DTF 129 IV 119 consid. 2.1 pag. 121), a cominciare dalle norme sulla circolazione stradale (DTF 122 IV 133 consid. 2a pag. 135, 225 consid. 2a pag. 227; sentenza del Tribunale federale 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.1; Trechsel, op. cit., n. 29 ad art. 18 CP), segnatamente gli art. 27, 31 LCStr e 3 ONC e – data la presenza di un allievo conducente – gli art. 15, 100 n. 3 LCStr e 27 ONC, che regolano i doveri della persona che l'accompagna.

E. 4

Tra il comportamento colpevole contrario a un dovere di prudenza e l'esito deve sussistere inoltre un rapporto di causalità naturale e adeguato. Un rapporto di causalità naturale è dato se il comportamento colpevole raffigura la condizione necessaria dell'evento, ossia se non può essere tralasciato senza che l'evento venga a meno, ancorché non ne sia la causa unica

(sentenza del Tribunale federale 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 4 pag. 7; DTF 115 IV 199 consid. 5b e rinvii pag. 206). Al proposito un alto grado di verosomiglianza è sufficiente (DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa pag. 23, 121 IV 207 consid. 2a pag. 212, 118 IV 30 consid. 6a). L'accertamento della causalità naturale è una questione di fatto, come tale sindacabile soltanto sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (art. 288 lett. c CPP), a meno che il giudice di merito abbia disconosciuto il concetto stesso di causalità naturale (sentenza del Tribunale federale 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 4 pag. 8; DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa pag. 23, 121 IV 207 consid. 2a e rinvii pag. 212). La causalità naturale deve poi essere adeguata. È necessario quindi stabilire se il comportamento dell'agente fosse idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, a cagionare o a favorire l'evento (sentenze del Tribunale federale 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003 consid. 4 pag.

E. 8

La ricorrente si duole che il presidente della Corte le abbia ascritto una colpa definita gravissima, dovuta a sbagli imperdonabili e a primordiali errori di guida, avendo essa ottenuto in modo fraudolento la licenza di allievo conducente, avendo essa sottaciuto al maestro la sua malattia nervosa, avendo essa preso il volante ben sapendo di trovarsi in uno stato di salute mentale gravemente compromesso e avendo essa confuso il gas con il freno, perseverando nell'errore. A mente sua tali motivi sono suffragati solo in parte dagli atti del processo, e a tratti finanche smentiti, onde una sua negligenza da lieve a media.

E. 9

Nel proprio referto peritale (act. TPC 28) il dott. _____ ha riportato, tra l'altro, gli scritti del dott. _____ sulle condizioni di salute nervosa dell'imputata, e in particolare un rapporto da cui risulta che dal profilo clinico la paziente denotava nel 1993 un quadro psicopatologico compatibile con la diagnosi di isteria di conversione (sentenza, pag. 10). Egli ha pure riprodotto il parere espresso il 12 aprile 1995 dal ginecologo dott. _____ all'appoggio di una richiesta con cui l'interessata postulava l'interruzione della gravidanza, nel quale il medico ricordava gli aspetti depressivi mascherati da sintomi fisici, gli aspetti isterici di conversione e di dissociazione e gli aspetti psicotici riscontrati nella paziente (sentenza, pag. 11). Dopo due incontri con l'accusata e due colloqui telefonici, il dott. _____, aderendo alla diagnosi del collega _____, ha ravvisato nell'accusata un'effettiva isteria di conversione, caratterizzata da deficit riguardanti le funzioni motorie volontarie o sensitive, i cui sintomi sono individuabili in alterazioni della coordinazione e dell'equilibrio, in paralisi, afonia, difficoltà di deglutire o sensazione di nodo alla gola, in perdita della sensibilità tattile o dolorifica, diplopia, cecità, sordità, allucinazioni, convulsioni (sentenza, pag. 12). Al pubblico dibattimento i due psichiatri hanno confermato la loro diagnosi, il dott. _____ precisando i periodi in cui l'imputata si era sottoposta a sedute presso di lui e quelli invece in cui non l'aveva vista, la paziente avvertendo una soggettiva percezione di benessere (sentenza, pag. 12). In realtà dal 1993 in poi essa non è mai guarita. Non a caso, dal 1994 le sono stati prescritti 3 mg di "Haldol" al giorno (un farmaco che, secondo il dottor _____, produce un leggero effetto sedativo) perché si ricordasse della relazione terapeutica. Ed essa ha continuato a soffrire della malattia fino al settembre del 1996, quando ha chiesto il rilascio della licenza per allievo conducente (sentenza, pag. 13 con riferimento al verbale del processo, pag. 5). Il 16 settembre 1996 l'imputata ha inviato alla Sezione della circolazione il formulario per ottenere la licenza di allievo conducente, rispondendo negativamente alle domande su eventuali malattie nevose

o malattie (act. TPC 21). Il presidente della Corte ha accertato che, almeno per quanto riguardava le malattie nervose, la risposta era inveritiera, sebbene l'imputata pretendesse di avere interrotto la terapia proprio nel settembre del 1996 perché si sentiva bene. I due psichiatri hanno chiaramente indicato – egli ha soggiunto – che a quel momento essa soffriva almeno di una malattia nervosa, era consapevole di essere in cura da un dottore in psichiatria e psicoterapia e non poteva ignorare i suoi disturbi e il suo disagio nervoso (sentenza, pag. 13). Giustificare la risposta mendace con la circostanza di avere fatto redigere il formulario dalla figlioletta, nata nel 1987, ne era solo la conferma (sentenza, pag. 13). Secondo il presidente della Corte, quindi, l'imputata aveva intenzionalmente mentito per ottenere il rilascio di una licenza che altrimenti non avrebbe ottenuto, specie se l'autorità fosse stata a conoscenza di un certificato come quello rilasciato il 16 luglio 2001 dal dott. _____ (sentenza, pag. 13). In realtà, ha concluso il presidente della Corte, l'imputata non era atta alla guida, la cosiddetta isteria di conversione – con sintomi parzialmente analoghi a quelli di altre malattie neurologiche come l'epilessia – non essendo assolutamente compatibile con la guida di un veicolo a motore. Un'affezione che comporta la perdita di controllo fisico (alterazioni della coordinazione e dell'equilibrio, paralisi, spasmi muscolari) o sensoriale (allucinazioni, cecità, diplopia) non è conciliabile con la sicurezza stradale (sentenza, pag. 14). Tant'è che alla visita del 13 settembre del 1996 l'imputata nulla ha detto al medico curante circa la richiesta di licenza per allievo conducente, che il medico avrebbe senz'altro disapprovato (sentenza, loc. cit.). Se ne è rallegrato invero il dott. _____ nella primavera del 1997, quando l'ha saputo, scorrendo in ciò un ampliamento dell'autonomia da parte della paziente, senza preoccuparsi per il pericolo che essa avrebbe potuto costituire per il traffico (sentenza, pag. 14). Ne è rimasto perplesso invece dott. _____, il quale non ha mancato di esternare le sue riserve nella perizia giudiziaria (sentenza, loc. cit.), rilevando che – contrariamente all'opinione del dottor _____ – il possibile manifestarsi di isterie nella paziente non era limitato ai momenti affettivamente significativi, ma si estendeva anche ai conflitti e allo stress. E la circolazione stradale, secondo il presidente della Corte, comporta anche situazioni spiacevoli, a cominciare da quando si perde il controllo del mezzo. Indipendentemente dalla causa concreta del sinistro, il primo giudice ha ritenuto perciò che i disturbi dell'imputata potessero manifestarsi anche al volante di un'automobile (sentenza, pag. 15). Per concludere, il presidente della Corte ha reputato fortemente probabile che l'incidente, alla luce della sua singolare dinamica, fosse dovuto alla malattia dell'accusata, la quale era stata presa dal panico per essere stata colta da uno spasmo muscolare che le aveva irrigidito la gamba destra sul pedale dell'acceleratore, mentre lei era incapace di gestire la situazione (sentenza, pag. 15 seg.). Il perito giudiziario ing. _____ non aveva approfondito tale ipotesi, limitandosi a rilevare che la negligenza dell'imputata risultava palese già per avere essa mentito all'autorità sulle proprie condizioni di salute al momento di ottenere il rilascio della licenza di allievo conducente e per avere circolato in condizioni del genere (art. 31 cpv. 2 LCStr), giudicate subito inidonee dalla Sezione della circolazione dopo esserne venuta a conoscenza (sentenza, pag. 16). In definitiva, la responsabilità dell'accusata è stata individuata piuttosto nei suoi primordiali errori di guida (sentenza, pag. 24).

E. 10

Nella misura in cui critica la sentenza impugnata in relazione al rimprovero di avere sottaciuto all'autorità la sua malattia nervosa e di essersi messa alla guida di un veicolo pur consapevole del suo precario stato di salute, il ricorso si esaurisce in un atto d'appello. A

prescindere dal fatto che l'interessata si confronta solo di scorcio con le diffuse considerazioni del primo giudice circa il fatto di avere deliberatamente sottaciuto alla Sezione della circolazione i suoi problemi psichici quando ha chiesto il 16 settembre 1996 la licenza di allievo conducente, problemi di cui era ben conscia, nel memoriale essa non solleva censure di arbitrio (termine cui nemmeno accenna), ma si limita a contrapporre il proprio punto di vista a quello del primo giudice, senza lontanamente far apparire insostenibile la valutazione delle prove (in particolare la documentazione medica e la perizia giudiziaria) da parte del presidente della Corte. In sostanza essa tenta di rendere altrettanto verosimile di non avere mentito, di non essersi resa conto dei rischi legati al suo stato di salute psichico, tutto ciò attraverso una diversa lettura delle risultanze processuali, del vero senso attribuibile a determinate dichiarazioni del perito per quanto riguarda il suo grado di consapevolezza. Ciò non basta per dimostrare che la diversa conclusione cui è giunto il presidente della Corte interpretando in altro modo il referto del perito e ragionando in base alla comune esperienza sia il risultato di un eccesso o di un abuso di apprezzamento nella valutazione delle prove, tanto meno di fronte alla chiara presa di posizione del perito psichiatrico al dibattimento (verbale del processo, pag. 5). D'altro canto, interrogata dal dottor _____ l'accusata non ha preteso di avere risposto negativamente ai quesiti su eventuali patologie psichiche perché convinta di essere guarita; ha detto solo che il formulario era stato compilato dalla giovane figlia. Né giova alla ricorrente in un ricorso fondato sul divieto dell'arbitrio ribadire che a suo carico non è stato aperto alcun procedimento per abuso della licenza e delle targhe (art. 97 LCStr), la veridicità delle risposte da lei date all'autorità amministrativa non dipendendo dall'esistenza di un perseguimento penale. Tanto meno le soccorre diffondersi sul senso attribuibile alle parole del dottor _____ per criticare la conclusione del presidente della Corte, secondo cui essa era inadatta alla guida anche al momento dell'infortunio. Se il suo stato psichico le impediva di ottenere la licenza nel 1996, non è arbitrario ritenere infatti che le sue condizioni di salute non le permettessero di circolare nemmeno nel 1998, dato che la malattia perdurava (sentenza, pag. 12). Quanto alla tesi, secondo cui il sinistro non può essere ricollegato allo stato patologico di cui soffriva la ricorrente, basti ricordare che il presidente della Corte, pur avendo vagliato l'argomento, ha per finire ritenuto l'ipotesi non determinante ai fini delle singole responsabilità (sentenza, pag. 16). Stando alla ricorrente, infine, andrebbe ritenuta del tutto inadeguata la reazione del maestro conducente, il quale le aveva urlato più volte di frenare, provocandole un verosimile irrigidimento della gamba, proprio quando stava per frenare. Fondato su congetture, l'assunto sfugge chiaramente a un esame di merito.

E. 11

Ricordata la distinzione tra negligenza lieve e grave, specie nel caso in cui occorra pronunciarsi sul grado di responsabilità di un allievo conducente rispetto a quello di un maestro di guida, la ricorrente rimprovera alla prima Corte di avere usato un criterio estremamente severo per valutare la responsabilità di lei, sino a formulare supposizioni non suffragate dagli atti del processo, e di avere mostrato totale indulgenza nei confronti dell'accompagnatore, trascurando che questi poteva evitare la collisione se appena avesse agito correttamente. A suo modo di vedere la negligenza di lei impallidisce se raffrontata al rimprovero sociale e giuridico che si può muovere al maestro conducente, per altro non incensurato e non al di sopra di ogni sospetto per quanto riguarda l'uso di marijuana e, forse, di anfetamine. Il primo giudice avrebbe disconosciuto così la corretta distinzione tra negligenza lieve e grave. Il ricorso si dimostra una volta ancora destinato all'insuccesso. Il

presidente della Corte in effetti non ha mancato di redarguire il maestro conducente per l'inadeguata reazione al momento critico, tanto da condividere l'opinione del perito giudiziario, il quale aveva scorto nel comportamento di lui una grave negligenza, al punto che se avesse reagito correttamente avrebbe (verosimilmente) evitato la collisione (sentenza, pag. 25 seg.). A mente del primo giudice, tuttavia, ciò non bastava per relegare in sott'ordine le infrazioni dell'accusata (v. anche pag. 28), ancor più gravi e riprovevoli. La colpa del maestro conducente, in altri termini, non vanificava uno sbaglio tanto marchiano come quello di confondere il pedale dell'acceleratore con quello del freno e di tenere premuto il primo invece del secondo senza riuscire a correggersi, mentre il solo fatto di levare il piede avrebbe (verosimilmente) evitato l'infortunio. A ciò si aggiungeva l'inavvertenza di non avere notato neppure la motocicletta che la precedeva. In una situazione del genere l'inadeguata reazione del maestro conducente non riesce di intensità tale da porre in secondo piano un comportamento a dir poco assurdo. Certo, un maestro conducente ha anche il ruolo di garante, ma ciò non libera l'allievo da qualsiasi responsabilità, tanto meno dopo 40 ore di lezione. Da essa si poteva pretendere almeno che evitasse sbagli colossali (DTF 97 IV 41). Che poi essa fosse affetta da una malattia nervosa ignota all'accompagnatore non può evidentemente essere imputato a quest'ultimo, ma tutt'al più all'allieva medesima, che aveva sottaciuto il fatto anche all'autorità. Senza violare il diritto il presidente della Corte poteva quindi scartare un'interruzione del nesso di causalità adeguata per concolpa del maestro conducente.

E. 12

La ricorrente si duole che non le sia stata concessa l'attenuante del lungo tempo trascorso (art. 64 CP), rammentando che essa va riconosciuta allorché sia prossima la prescrizione ordinaria dell'azione penale e la procedura preveda un appello con effetto devolutivo e sospensivo, com'è il ricorso per cassazione nel Cantone Ticino. In concreto – essa prosegue – i fatti risalgono all'11 luglio del 1998 e la sentenza impugnata è del 30 dicembre 2002. La prescrizione ordinaria, tenuto conto che il reato imputato è un delitto (art. 117 CP), è di 5 anni (art. 70 cpv. 4 vCP). Essa è quindi ormai prossima. Quanto al rimprovero di avere contribuito a dilazionare il procedimento collaborando poco con il perito, esso non sorretto da alcunché. Il ritardo è da attribuire, se mai, all'autorità giudiziaria. a) Il giudice può attenuare la pena se è trascorso un tempo relativamente lungo dal reato e se la durante questo tempo il colpevole ha tenuto buona condotta (art. 64 cpv. 8 CP). Secondo giurisprudenza, il tempo “relativamente lungo” va apprezzato per rapporto alla prescrizione ordinaria dell'azione penale giusta l'art. 70 vCP, non solo per rapporto alla prescrizione assoluta dell'art. 72 vCP (DTF 92 IV 201 consid. Ic pag. 203). Sapere se l'azione penale sia prossima alla prescrizione ordinaria si determina inoltre con riferimento al momento in cui è emanata la sentenza di merito, salvo in caso di ricorso provvisto di effetto devolutivo e sospensivo (DTF 115 IV 95 consid. 3 pag. 96; Wiprächtiger in: Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, n. 28 ad art. 64 CP con riferimento anche a DTF 126 IV 84 consid. 3 non pubblicato). Il Tribunale federale ha giudicato “relativamente lungo” per rapporto al termine di prescrizione ordinaria – ad esempio – il tempo trascorso dalla commissione del reato equivalente ai nove decimi del termine stesso, non invece un lasso di 7 anni rispetto al termine ordinario di prescrizione di 10 anni, né un periodo di 44 mesi rispetto a un termine ordinario di prescrizione di 5 anni (Wiprächtiger , op., cit. n. 29 ad art. 64 CP con riferimenti a Trechsel , op. cit., n. 24 ad art. 64 CP con riferimenti). b) Nel commisurare la pena, Il presidente della Corte ha riconosciuto in favore dell'accusata, oltre alla corresponsabilità del maestro conducente (ancorché meno grave della sua crassa

negligenza), gli oltre quattro anni trascorsi dall'incidente, non senza disconoscere che circa un anno era decorso solo per accertare se la prevenuta, la quale poco collaborava con il perito giudiziario, fosse in grado di affrontare il processo. Tale lasso di tempo non gli è apparso sufficiente per applicare l'attenuante specifica dell'art. 64 cpv. 8 CP. Ha tenuto conto del tempo trascorso, in ogni modo, nel quadro dell'art. 63 CP (sentenza, pag. 28). c) Non a torto la ricorrente si duole che il primo giudice le ha rimproverato di avere ritardato il procedimento penale collaborando poco con il perito psichiatrico. Certo, al momento di applicare l'art. 64 cpv. 8 CP il giudice può tenere conto anche del comportamento processuale dell'autore, mostrandosi meno generoso se con il proprio comportamento questi ha contribuito a procrastinare la procedura (DTF 92 IV 203). Nella fattispecie non consta però che l'interessata abbia provocato un inutile dilungo di procedura. Dal giorno in cui è avvenuto l'incidente (11 luglio 1998) a quello in cui è stata pronunciata la sentenza di assise (30 dicembre 2002), poi, sono trascorsi 4 anni, 5 mesi e 19 giorni, equivalenti a circa nove decimi del termine ordinario di prescrizione. Ci si potrebbe domandare pertanto se nella fattispecie il primo giudice non dovesse concedere l'attenuante dell'art. 64 cpv. 8 CP. Sia come sia, la questione può rimanere indecisa per le considerazioni che seguono. Nel condannare la ricorrente alla pena di tre mesi di detenzione il presidente della Corte ha precisato che, senza le circostanze attenuanti riconosciute all'accusata (concolpa del maestro conducente, tempo trascorso e – in misura minore – trauma psichico patito), la pena sarebbe stata lunga più del doppio, e ciò senza voler dar prova di severità (sentenza, pag. 28). Si volesse anche considerare il tempo trascorso ai fini profilo dell'art. 64 cpv. 8 CP anziché nell'ambito del solo art. 63 CP, per tacere del fatto che in buona parte le due norme si sovrappongono quanto alla commisurazione della pena, la ricorrente non potrebbe pretendere una condanna più mite di quella inflittale, i tre mesi di detenzione a lei irrogati dal primo giudice risultando senz'altro proporzionati al grado di colpa e alle reali attenuanti che entravano in considerazione, inclusa quella del tempo trascorso. D'altro canto, la ricorrente nemmeno pretende che nel condannarla a tre mesi di detenzione il primo giudice abbia dato prova di esagerato rigore. Essa lamenta una disparità di trattamento, ricordando altri casi giudicati da Corti ticinesi, senza spiegare tuttavia in che consisterebbe l'asserita disuguaglianza. Insufficientemente motivato, al proposito il ricorso è finanche inammissibile. d) La ricorrente torna sull'art. 64 cpv. 8 CP per far valere che l'attenuante del lungo tempo trascorso le deve essere riconosciuta se non altro in cassazione, determinante al riguardo essendo il giudizio di appello (DTF 115 IV 95). Ora, a parte il fatto che v'è da domandarsi se un ricorso per cassazione, ancorché devolutivo e provvisto di effetto sospensivo come nel Ticino (art. 290 cpv. 1 CPP), sia equiparabile a un appello nel senso della sentenza testé citata, già si è visto che nel suo risultato la pena irrogata alla ricorrente è senz'altro proporzionata al grado di colpa e alle circostanze attenuanti di cui essa poteva beneficiare, indipendentemente dalla norma in base alla quale si consideri il tempo trascorso. Nel suo risultato, una condanna inferiore ai tre mesi di detenzione per fatti come quelli accertati dal presidente della Corte di assise nel caso specifico è fuori discorso.

E. 13

La ricorrente insorge contro la mancata applicazione dell'art. 66 bis cpv. 1 CP, secondo cui ove l'agente sia stato colpito dalle conseguenze dirette del suo atto così duramente da far apparire una pena inappropriata, l'autorità prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione. Ora, l'art. 66 bis CP riguarda casi in cui l'autore abbia sofferto di lesioni fisiche o psichiche, ad esempio per essersi addormentato al volante (DTF 117 IV 245) o in seguito a colpi di pistola durante una presa d'ostaggio (DTF 121 IV 162) o per

avere perduto un figlio in un incidente imputabile al genitore medesimo (DTF 119 IV 280). In simili frangenti l'autore si ritrova direttamente colpito dalle conseguenze della lesione che egli ha commesso. Nella prospettiva dell'art. 66 bis CP deve quindi sussistere uno stretto nesso tra il bene offeso e la lesione subita. Non bastano conseguenze indirette del reato, come quelle dovute all'apertura dell'istruttoria e del procedimento penale, al pagamento di tasse di giustizia, alla perdita dell'impiego in seguito all'atto illecito ecc. (sentenza del Tribunale federale 6S.46/2002 del 24 maggio 2002, consid. 5b pag. 10). a) La prima Corte ha negato in concreto gli estremi dell'art. 66 bis CP, rilevando che la sofferenza lamentata dall'imputata non è la conseguenza diretta del suo agire, ma tutt'al più l'effetto della pregressa malattia nervosa, la quale impedisce di elaborare correttamente il trauma di cui è – o dovrebbe essere – vittima qualunque autore di omicidio colposo. Quanto alla sofferenza psichica dell'autore del reato, essa non è sufficiente sotto il profilo dell'art. 66 bis CP, ostandovi in ogni modo la gravità della colpa (sentenza, pag. 28). b) La ricorrente richiama il referto del dottor _____, secondo cui l'evento è stato particolarmente doloroso per lei, ancora afflitta da pesanti sofferenze e sensi di colpa, con molti ricordi traumatici e particolare reattività a eventi che simbolizzano l'accaduto. Essa richiama anche il parere del dottor _____, secondo cui essa è preda di una sofferenza intollerabile, stanti le difficoltà a rielaborare l'accaduto e i sentimenti di colpevolezza. Se non che, a prescindere dalla circostanza che – stando ai vincolanti accertamenti del primo giudice – le sofferenze in questione non traggono diretta origine dall'accaduto, ma si ricollegano (anche) a una pregressa malattia nervosa che impedisce di gestire le vicissitudini con cui ogni autore di omicidio colposo deve convivere, il mero fatto di soffrire psichicamente – ancorché profondamente – per avere cagionato la morte altrui (non uno stretto congiunto, come nel caso pubblicato in DTF 119 IV 280), non basta per applicare l'art. 66 bis CP (Favre/Pellet/Stoudmann , Code pénal annoté, Losanna 1997, n. 1 ad art. 66 bis CP), tanto meno nel caso in cui l'autore abbia agito con grave colpa o con grave negligenza (cfr. Rep. 1994 pag. 461 consid. a). Considerando le sofferenze psichiche nel quadro dell'art. 63 CP, il presidente della Corte non ha perciò violato il diritto.

E. 14

Se ne conclude che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, in applicazione dell'art. 191 cpv. 1 CPP e vista sulle spese la tariffa giudiziaria, pronuncia:

1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 900.– b) spese fr. 100.– fr. 1000.– sono posti a carico della ricorrente. 3. Intimazione a: – _____; – avv. _____; – Procuratrice Pubblica Maria Galliani, Lugano; – Corte delle assise correzionali di Lugano, Lugano; – Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), Bellinzona; – Ministero pubblico, SERCO, Bellinzona; – Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, Taverne; – Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino; – Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio stranieri, Bellinzona; – avv. _____ (rappresentante di parte civile). Terzi implicati Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente _____ Il segretario _____

_____ Mezzi di ricorso Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro

30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione e le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.